



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 412

Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

12/08/2018 - 00:16

Indice

1. DDL S. 412 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 412.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	5
1.3.1. Sedute.....	6
1.3.2. Resoconti sommari.....	7
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia).....	8
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (ant.) del 31/07/2018.....	9
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (ant.) dell'08/08/2018.....	34

1. DDL S. 412 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 412
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina
Titolo breve: *Legittima difesa*

Iter
31 luglio 2018: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.412 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Nadia Ginetti](#) (PD)

Cofirmatari

[Alessandro Alfieri](#) (PD), [Bruno Astorre](#) (PD), [Caterina Bini](#) (PD), [Stefano Collina](#) (PD),
[Laura Garavini](#) (PD), [Leonardo Grimani](#) (PD), [Salvatore Margiotta](#) (PD), [Mauro Maria Marino](#) (PD), [Antonio Misiani](#) (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , FURTO , RAPINA

Articoli

PENE DETENTIVE (Artt.1, 2), PENE PECUNIARIE (Artt.1, 2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari](#) (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 31 luglio 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 25 luglio 2018.

Annuncio nella seduta n. 26 del 25 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 412

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 412
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina
Titolo breve: *Legittima difesa*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 15 \(ant.\)](#)

31 luglio 2018

[N. 11 \(ant.\)](#)

8 agosto 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Attività

Discusso
congiuntamente:
[S. 5](#), [S. 199](#), [S. 253](#),
[S. 392](#), [S. 652](#)

Congiunzione di
[S. 234](#), [S. 563](#)

audizioni
informali

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (ant.) del 31/07/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018
15ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5, 199, 253, 392 e 652, congiunzione con

la discussione dei disegni di legge nn. 234, 412 e 563 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 18 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che per la discussione è prevista la pubblicità dei lavori oltre che con il resoconto stenografico, anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento.

Ricorda che sono stati posti all'ordine del giorno della Commissione oltre al disegno di legge n. 563 (primo firmatario senatore Gasparri), anche i disegni di legge nn. 234 e 412 (prima firmataria senatrice Ginetti). Essi hanno oggetto strettamente connesso ai disegni di legge già in corso di discussione.

Il Presidente relaziona quindi sinteticamente sul contenuto degli stessi.

Ricorda che l'articolo unico del disegno di legge n. 234 interviene sul reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, modificandone il quarto comma.

Tale disposizione codicistica, nella sua formulazione vigente, sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni, la violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose o alle persone, ovvero da un soggetto palesemente armato. Per tali ipotesi aggravate si prevede la procedibilità d'ufficio. La proposta di legge in esame in primo luogo inasprisce - sia nel minimo che nel massimo - le pene previste per le ipotesi aggravate, sanzionandole con la reclusione da 5 a 15 anni e in secondo luogo amplia l'ambito di applicazione dell'aggravante ricomprendendovi: le condotte poste in essere con minaccia di violenza alle persone e quelle commesse da soggetti armati. In merito a quest'ultima modifica affinché ricorra l'aggravante non è più necessario che l'autore del reato sia "palesemente" armato, ma è sufficiente che esso detenga un'arma.

Il disegno di legge n. 412 si compone di due articoli i quali apportano modifiche ai reati di furto in abitazione e furto con strappo e di rapina di cui rispettivamente agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale.

Più nel dettaglio l'articolo 1 - come anticipato - interviene sull'articolo 624-*bis* del codice penale, inasprendo le sanzioni per il reato di furto in abitazione e furto con strappo. Si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci anni e la multa da un minimo di 1.545 euro a un massimo di 2.000 euro. Conseguentemente per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione e un massimo di dodici anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.545 euro a un massimo di 2.500 euro.

L'articolo 2 inasprisce, invece, le pene minime (restano immutati i massimi edittali) previste per le condotte aggravate di rapina di cui al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Tali ipotesi sono, quindi, punite con la pena della reclusione da sei a venti anni (attualmente 5 anni nel minimo) e con la multa da euro 1.390 (attualmente 1.290 euro) a euro 3.098.

Il disegno di legge n. 563 si compone di due articoli con i quali modifica il codice penale e il Testo Unico spese di giustizia. Diversamente dalle altre proposte di legge in materia di legittima difesa, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione, l'articolo 1 dell'Atto Senato n. 563 non si limita a novellare l'articolo 52 del codice penale, ma lo sostituisce, ribaltando la logica dell'attuale scriminante - costruita in termini di esclusione della punibilità - per affermare invece che colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui, contro un pericolo attuale, esercita un diritto, il proprio diritto di difesa (primo comma). Nell'esercizio di tale diritto, peraltro, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata all'offesa (terzo comma). La disposizione riconosce "sempre" il diritto di difesa a chi reagisce ad una violazione di domicilio, o al tentativo di violazione del domicilio, realizzati, alternativamente (secondo comma): con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno. Il quarto comma del nuovo articolo 52 del codice penale dispone che in tali casi il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo. Il quinto comma estende - come nella formulazione attuale - il concetto di domicilio anche all'ufficio, al negozio e all'impresa. La nuova formulazione riduce i margini di apprezzamento del giudice, che dovrà limitarsi

a verificare la sussistenza dei requisiti del secondo comma: se il luogo ove si sono svolti i fatti presenta le caratteristiche del domicilio, se l'accesso o il tentativo di accesso si è svolto contro la volontà altrui, se vi è stata violenza a cose o persone, oppure se vi sono state minacce o inganni. Al di fuori di queste verifiche - che potranno comunque dar luogo a un'iscrizione sul registro degli indagati - la reazione sarà da ritenersi legittima, senza valutare se sia stata messa in pericolo la vita o l'incolumità di altri, ovvero un mero bene patrimoniale, o se vi sia stata proporzione tra offesa e difesa.

Il Presidente suggerisce, stante l'attinenza di materia, che la Commissione proceda alla discussione di tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il ciclo di audizioni già deliberato dalla Commissione sarà pertanto riferito a tutti i disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha iniziato l'esame delle proposte di legge nn. 274, 308, e 580 recanti disposizioni in materia di legittima difesa in sede referente, in data 25 luglio 2018. Ciò ha determinato la necessità che i Presidenti delle due Camere raggiungano un'intesa su quale ramo del Parlamento debba proseguire nell'esame.

Sarà sua cura informare la Commissione sull'esito delle intese che intercorreranno tra le Presidente dei due rami del Parlamento.

La Commissione prende atto.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) ricorda che le proposte del Gruppo di Forza Italia presso i due rami del Parlamento sono analoghe, e auspica una rapida prosecuzione dell'*iter* da parte del Senato, stante anche la discussione congiunta del disegno di legge di iniziativa popolare.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(536) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico e informa che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 14 articoli e che prevede la conversione in legge del decreto legge n. 91 del 2018, recante la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Ricorda che la Commissione giustizia è chiamata, in questa sede, a rendere parere alla Commissione affari costituzionali sul provvedimento con riguardo ai profili di propria competenza.

Evidenzia in particolare come risultino di rilievo per la Commissione giustizia le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge in conversione.

Nel merito l'articolo 2, comma 1, proroga al 1 aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017. La disposizione in esame modifica l'articolo 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo, di riforma della disciplina delle intercettazioni, che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018. Il termine è prorogato dal decreto-legge al 1 aprile 2019. Per quanto riguarda la proroga in esame la relazione al provvedimento d'urgenza giustifica tale scelta con la necessità del "completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali" presso strutture ed uffici. Risultano, infatti, ancora in corso i collaudi dei sistemi presso le procure nonché l'individuazione e l'adeguamento delle cd. sale di ascolto. La nuova data di efficacia della riforma dà, quindi "certezza di giungere all'applicazione della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti".

Per comprendere appieno la portata della proroga riassume il contenuto della disciplina interessata dal differimento. Più in generale, il decreto legislativo n. 216 del 2017 ha attuato la delega volta a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017, cosiddetta Legge Orlando, sulla base di specifici principi e criteri direttivi. La stessa legge n. 103 ha, inoltre, parzialmente modificato la disciplina dei costi delle intercettazioni, conferendo in materia una ulteriore delega al Governo, non ancora esercitata (il termine scade il 26 gennaio 2019).

In relazione ai profili oggetto della proroga, la riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi: vieta la trascrizione, anche sommaria delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito; prevede - con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili - che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente; stabilisce, a tutela dei difensori, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni; prevede, per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal Pubblico ministero, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la

richiesta del Pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice; disciplina, infine, le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan).

Il comma 2 dell'articolo 2, poi, sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della citata legge n. 103 del 2017 con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza.

Più nel dettaglio la disposizione sospende l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 77-80 dell'articolo 1 della legge Orlando, le quali apportano modifiche alla disciplina relativa alla partecipazione a distanza - con il sistema del collegamento audiovisivo - al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto. La disposizione fa salva l'immediata efficacia di quanto previsto dal comma 81 dell'articolo 1 della suddetta legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Anche in questo caso sintetizza il contenuto delle disposizioni oggetto della proroga. I commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale. Il comma 77 apporta, anzitutto, alcune modifiche all'articolo 146-bis, disp. att. del codice di procedura penale, per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, partecipa a distanza: la persona che si trova in carcere per uno dei gravi delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, e per delitti di terrorismo nei processi in cui è imputata anche in relazione a reati per i quali sia in stato di libertà; la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili; la persona ammessa a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisorie. L'eccezione a tale regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato "qualora lo ritenga necessario" e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Viene riformulato, poi, il comma 2 dell'articolo 146-bis per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibattimento) nonché l'obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 giorni prima dell'udienza. E', poi, aggiunto un comma 4-bis che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audio-video, che le altre parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento. Il comma 78 dell'articolo unico della legge n. 103 modifica l'articolo 45-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla partecipazione dell'imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza. Tale modalità di partecipazione all'udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell'articolo 146-bis delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. E', poi, modificato il comma 2 dell'articolo 45-bis con l'eliminazione, per finalità di semplificazione, dell'obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all'udienza camerale. Un'ultima modifica riguarda l'applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-bis dell'articolo 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese). Il comma 79 interviene, poi, sull'articolo 134-bis delle norme di attuazione al codice di procedura penale che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato, stabilendo che il giudice possa, con decreto motivato, disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al rito abbreviato per ragioni di sicurezza,

quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto. Il comma 80 modifica il comma 8 dell'articolo 7 del Codice antimafia (decreto legislativo n.159 del 2011) prevedendo l'applicazione per l'esame dei testimoni nel corso del procedimento di prevenzione anche della disciplina dell'art. 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale come riformata dal precedente comma 77. Il comma 81 prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta Ufficiale.

Come si precisa nella relazione illustrativa, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime della videoconferenza anche ai detenuti non in regime di cui all'articolo 41-*bis* O.P. "comporta la revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con necessità di aumento dei livelli di sicurezza informatica". Il differimento in esame si rende quindi necessario proprio al fine di "garantire che l'adeguamento degli accresciuti fabbisogni possa essere efficacemente gestito, soprattutto dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica, nonché adeguato alle esigenze di calendarizzazione dei processi, consentendo, a tal fine una più proficua interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati". Il Ministero della giustizia ha, infatti, programmato un passaggio tecnico e organizzativo (cosiddetto *switch off*) molto concentrato nei tempi e in periodo estivo.

Infine il comma 3 dell'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2021 il temporaneo ripristino, previsto dall'articolo 10 del decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria, della sezione distaccata di tribunale ad Ischia. La disposizione del decreto legge modifica - limitatamente alla sezione distaccata di Ischia - in primo luogo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014. Tale comma dispone fino al 31 dicembre 2016 (termine prorogato dal decreto-legge n. 210 del 2015 al 31 dicembre 2018), il ripristino nel circondario del tribunale di Napoli della sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. Tale proroga - si precisa nella relazione di accompagnamento - viene disposta con anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2018 per consentire un ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, ove si consideri, in particolare, la necessità che i differimenti dei processi in corso possano essere programmati sul presupposto che i processi medesimi vengano svolti presso gli uffici della stessa sezione distaccata. Il comma 3 dell'articolo 2, poi, interviene sull'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 2014, il quale nella sua formulazione vigente prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941) come modificata dalla tabella di cui all'[allegato II](#) decreto legislativo del 2014. Il suddetto termine è prorogato al 1° gennaio 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (PD) sollecita la convocazione di Uffici di Presidenza per definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che tali Uffici sono convocati tutte le settimane e, tuttavia, l'organizzazione dei lavori della Commissione può subire variazioni in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea. A tale proposito, ricorda che ieri sera si è svolta la riunione dei Capigruppo dell'Aula e, pertanto, propone di convocare l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione al termine della seduta pomeridiana odierna.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [536](#)

Art. 1

1.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

1.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «accertamenti» con la seguente: «verifiche».

1.4

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «responsabilità e complicità istituzionali» con le seguenti: «eventuali responsabilità istituzionali».

1.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sulle responsabilità» con le seguenti: «sul favore».

1.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «complicità» con la seguente: «connivenze».

1.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «gestione» con la seguente: «conduzione».

1.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di prospettare l'adozione» con le seguenti: «anche al fine di prospettare l'elaborazione di un piano di interventi e l'adozione».

1.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «misure organizzative e strumentali per» con le seguenti: «misure di riordino finalizzate».

1.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per il corretto funzionamento» con le seguenti: «per una gestione più

trasparente».

1.11

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di evitare il ripetersi di episodi particolarmente lesivi della dignità della persona».

Art. 2

2.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. La Commissione esamina la gestione della comunità "Il Forteto" dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo:

a) all'eventuale accertamento dei fatti e delle ragioni per cui non si sia provveduto negli anni ad un'effettiva separazione fra la cooperativa e la comunità locale;

b) la verifica di un'eventuale attuale presenza all'interno della comunità di persone legate tra loro da rapporti gerarchici e coinvolte nei fatti oggetti d'indagine;

c) alla verifica dell'effettiva necessità della nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura "Il Forteto" inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisori in favore delle vittime;

d) all'elaborazione di adeguati strumenti che garantiscano il permanere sul territorio della comunità anche alla luce della necessità di evitare qualsiasi ricaduta negativa sui livelli occupazionali».

2.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

2.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.5

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'eventuale accertamento dei fatti e delle ragioni per cui non si sia provveduto negli anni ad un'effettiva separazione fra la cooperativa e la comunità locale».

2.6

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «autorità giudiziarie» con le seguenti: «autorità competenti».

2.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.8

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «verifica» inserire le seguenti: «dell'effettiva necessità della» e sopprimere le parole: «dei presupposti per la» .

2.11

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'elaborazione di adeguati strumenti che garantiscano il permanere sul territorio dell'attività produttiva, anche alla luce della necessità di evitare qualsiasi ricaduta negativa sui livelli occupazionali».

2.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

2.13

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire l'alinea con il seguente: «Al fine di impedire il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:».

2.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:».

2.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Al fine di impedire», inserire le seguenti: «il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero, nonché».

2.16

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, alinea, alle parole: «il riprodursi», premettere le seguenti: «il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero, nonché».

2.17

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.18

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.19

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'adozione di tutte le opportune iniziative al fine di valutare la natura e le modalità di partecipazione delle istituzioni locali alla gestione e al funzionamento delle comunità di accoglienza dei minori».

2.20

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) allo studio e alla comparazione con le esperienze di comunità stabilmente esistenti nel territorio nazionale;».

2.21

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'adozione delle modalità di controllo al fine di evitare qualsiasi forma d'infiltrazione all'interno delle comunità di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;».

2.22

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia e con le autorità locali, di misure di

controllo al fine di contrastare il verificarsi di episodi di molestie e violenze in danni di minori;».

2.23

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, con le autorità locali e le associazioni presenti sul territorio, di misure volte all'ascolto e al monitoraggio di forme di disagio presenti all'interno delle comunità;».

2.24

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca, di campagne informative e di sensibilizzazione per i minori collocati presso le comunità di recupero per minori disagiati;».

2.25

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca, il Ministero della salute della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti al contrasto di ogni forma di violenza, anche psicologica, dei minori collocati presso le comunità di recupero collocate nel territorio nazionale;».

2.26

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.27

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di sfruttamento della prostituzione minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.28

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della pedofilia presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.29

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.30

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.31

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.32

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.33

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.34

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.35

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.36

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.37

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla verifica dell'adeguatezza e della formazione del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.38

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla verifica dell'adeguatezza del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.39

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla verifica della formazione del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.40

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture ? uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, nonché con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di iniziative volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati, site nel territorio nazionale;».

2.41

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, nonché con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati, site nel territorio nazionale;».

2.42

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture ? uffici territoriali del Governo, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio site nel territorio nazionale;».

2.43

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio site nel territorio nazionale;».

2.44

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture ? uffici territoriali del Governo, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati site nel territorio nazionale;».

2.45

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, in collaborazione con le Forze di polizia, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati site nel territorio nazionale;».

2.46

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, di un codice di regolamentazione a cui devono attenersi gli operatori impiegati presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.47

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, di un codice di regolamentazione a cui devono attenersi gli operatori occupati presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.48

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La Commissione può promuovere la realizzazione delle opportune iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore sociale delle comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. La Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte».

2.49

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La Commissione può promuovere la realizzazione delle opportune iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore sociale delle comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione».

2.50

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte».

2.51

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La Commissione può riferire alle Camere ogni volta che lo ritenga opportuno».

Art. 3

3.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

3.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori» con le seguenti: «dieci senatori».

3.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori» con le seguenti: «quindici senatori».

3.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «venti deputati» con le seguenti: «dieci deputati».

3.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «venti deputati» con le seguenti: «quindici deputati».

3.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «assicurata» con la seguente: «garantita».

3.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «, comunque,».

3.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «rappresentante» con la seguente: «componente».

3.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

3.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «componenti» con la seguente: «membri».

3.11

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «avere ricoperto ruoli» con le seguenti: «non essere stato indagato».

3.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «inquirenti».

3.13

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di polizia giudiziaria».

3.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di pubblico ministero».

3.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di giudice per le indagini preliminari».

3.16

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di giudice per l'udienza preliminare».

3.17

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire le seguenti: «o attività d'indagine».

3.18

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione locale o nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.19

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione locale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.21

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.27

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interessi con i fatti oggetto d'indagine».

3.28

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.29

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.30

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio o frequentazione assidua con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.31

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti frequentazione assidua con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.32

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone indagate nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.33

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.34

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.35

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.36

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.37

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.76

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione locale o nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.38

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.39

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione locale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.40

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.41

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.42

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.43

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini

preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.44

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.45

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per il pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.46

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.47

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.48

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.49

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.50

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.51

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.52

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.53

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.54

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.55

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.56

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.57

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.58

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.59

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.60

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della

funzione svolta».

3.61

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.62

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.63

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.64

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.65

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.66

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.67

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.68

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.69

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.70

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e

compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.22

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 3.

3.23

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «entro», con le seguenti: «non oltre».

3.24

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta».

3.25

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti».

3.26

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici».

3.71

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 4.

3.72

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età».

3.73

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «o entra in ballottaggio».

3.74

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 5.

3.75

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 4, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare».

Art. 4

4.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «attività» con le seguenti: «I lavori».

4.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con le seguenti: «l'andamento».

4.5

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «sono regolati».

4.4

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «regolamento» con la seguente: «statuto».

4.6

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «interno».

4.7

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «approvato» con la seguente: «votato».

4.8

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Commissione stessa nella seduta successiva» con le seguenti: «dalla Commissione nella stessa seduta».

4.9

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1 dopo la parola: «nella» inserire la seguente: «prima».

Art. 5

5.1

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

5.3

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «nell'espletamento dei» con le seguenti: «svolge i».

5.4

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ferre restando le» con la seguente: «Nel rispetto delle».

5.5

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con la seguente: «si utilizzano».

5.6

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

5.7

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano» con la seguente: «si utilizzano».

5.8

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere il comma 3.

5.9

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «può richiedere» con la seguente: «richiede».

5.10

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «materie attinenti alle finalità della presente legge» con le seguenti:

«materie oggetto d'indagine».

5.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 4.

5.13

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «opporre» con la seguente: «eccepire».

5.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 4 sopprimere la parola: «motivatamente».

5.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 5.

5.16

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «può ottenere» con la seguente: «acquisisce».

5.17

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 6 sostituire la parola: «individua» con la seguente: «indica».

5.18

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 6 sostituire la parola: «divulgati» con le seguenti: «resi noti».

5.19

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 8 sostituire le parole: «può richiedere» con la seguente: «richiede».

5.20

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 9 sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale».

Art. 6

6.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

6.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «membri» con la seguente: «componenti».

6.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «addetti» con la seguente: «assegnati».

6.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «obbligati» con la seguente: «tenuti».

6.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3» con le seguenti: «sulle materie oggetto dell'inchiesta».

6.7

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

6.8

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «punita» con la seguente: «perseguita».

6.9

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «a norma dell'articolo 326 del codice penale» con le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 326 del codice penale».

6.10

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere il comma 3.

6.11

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «diffonda» con la seguente: «divulghi».

6.12

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «del procedimento di inchiesta» con le seguenti: «oggetto dell'attività d'indagine».

6.13

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «divulgazione» con la seguente: «diffusione».

6.14

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso».

Art. 7

7.1

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

7.3

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

7.4

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione provvede al proprio funzionamento con le risorse umane e strumentali a disposizione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

7.5

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro».

7.7

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «5000 euro».

7.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

7.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «15.000 euro».

7.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

7.11

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «25.000 euro».

7.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro».

7.13

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

7.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro».

7.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «45.000 euro».

7.0.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis.
(Comitati)**

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 4».

Art. 8

8.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

8.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «un mese».

8.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «due».

8.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tre».

8.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quattro».

8.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «cinque».

8.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

8.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

8.11

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «otto».

8.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

8.13

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

8.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

8.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

8.3

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (ant.) dell'08/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11
MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2018

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE VITTIME ITALIANE, DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SOSTEGNO VITTIME E DELL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO TOCCHI ABELE" NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

